

**U. N. E. P. PRESSO CORTE D'APPELLO  
DI TRIESTE**

**V A D E M E C U M**  
**NOTIFICHE ALL'ESTERO**

**Per la richiesta di notifica all'estero, prima di presentare l'atto allo sportello ricezione, si prega di verificare presso lo sportello restituzione, st. 209, Funzionario Ponzini, la regolarità di tutta la documentazione prevista.**

**Per informazioni sulle modalità di notifica all'estero rivolgersi presso lo stesso sportello o st. 210 dopo le ore 11.**

# U.N.E.P. C/O CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

## **GUIDA ALLE NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO DI ATTI GIUDIZIARI E STRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE**

La disciplina delle notifiche all'estero è molto complessa e le procedure previste sono il frutto della stratificazione di norme contenute in fonti di rango diverso. La presente guida riporta gli strumenti normativi, (soggetti però a continui aggiornamenti), di uso più frequente nell'ambito nazionale, internazionale e UE.

### **1) NOTIFICHE NEI PAESI UE (INCLUSA LA DANIMARCA):**

#### **REGOLAMENTO UE 2020/1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2020**

Per i **Paesi appartenenti alla U.E.** si applica il **regolamento UE 2020/1784** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2020 (che abroga il regolamento CE n. 1393/2007) relativo alla **notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, compreso il diritto del lavoro**, ("notificazione o comunicazione degli atti").

**Le materie escluse** dal campo d'applicazione sono gli atti in materia:

- **Penale;**
- **Fiscale;**
- **Doganali o amministrativi;**
- **Di responsabilità dello Stato per gli atti o omissioni commessi nell'esercizio del potere pubblico.**

Qualora l'invio diretto previsto dall'art. 20 non sia ammesso dal Paese in cui risiede il notificando (vedere le dichiarazioni di ogni Stato membro), gli atti sono trasmessi dagli Organi designati da ogni Stato.

#### **ORGANI MITTENTI:**

sono competenti per la trasmissione degli atti giudiziari o extragiudiziali da notificare o comunicare a un altro Stato membro.

**Per l'Italia** sono competenti gli **UNEP** presso le varie **Corti di Appello** e presso i **Tribunali** del territorio nazionale addetti all'Ufficio Giudiziario avanti al quale si procede.

#### **ORGANI RICEVENTI:**

Pubblici Ufficiali, Autorità o altre persone - designati da ciascun Stato, competenti per il ricevimento degli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

**L'AUTORITÀ CENTRALE** ha il compito di inviare informazioni agli organi mittenti e di cercare soluzioni alle eventuali difficoltà insorte durante la trasmissione degli atti, pertanto **LE RICHIESTE DI NOTIFICAZIONI VANNO INOLTRE ALL'ORGANO RICEVENTE E NON ALL'AUTORITÀ CENTRALE SUDETTA.**

**PER L'ITALIA, SIA L'AUTORITÀ CENTRALE CHE L'ORGANO RICEVENTE, È L'UNEP PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA.**

Il regolamento, che si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea (compresa la Danimarca), prevede diversi modi di trasmissione, notificazione e comunicazione degli atti:

### **TRASMISSIONE ATTRAVERSO ORGANI MITTENTI E RICEVENTI (ART.8)**

#### **PER LA RICHIESTA DI NOTIFICA OCCORRE PRESENTARE:**

- **N. 1 Originale dell'atto + 1 o 2 copie conformi redatti in una lingua compresa dal destinatario e/o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto.**
- **Modulo ufficiale (A) reperibile sul "portale europeo della giustizia elettronica" <https://e-justice.europa.eu> . (notificazione e comunicazione degli atti), compilato in italiano e tradotto nella lingua ufficiale dello Stato richiesto, ovvero in una lingua che lo Stato abbia dichiarato di poter accettare.**
- **E' opportuno stampare (senza compilare) il modulo K e il mod. L che va sempre allegato se manca la traduzione.**
- **Busta e cartolina rossa per l'estero compilate (il destinatario è l'Organo Ricevente).**

**(Prima della compilazione del modulo è necessario reperire l'organo ricevente (sempre sul portale su indicato)**

**PER L'ITALIA, SIA L'AUTORITÀ CENTRALE CHE L'ORGANO RICEVENTE, È L'UNEP PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA.**

Il regolamento, che si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea (compresa la Danimarca), prevede diversi modi di trasmissione, notificazione e comunicazione degli atti:

### **TRASMISSIONE ATTRAVERSO ORGANI MITTENTI E RICEVENTI (ART.8)**

#### **PER LA RICHIESTA DI NOTIFICA OCCORRE PRESENTARE:**

- **N. 1 Originale dell'atto + 1 o 2 copie conformi redatti in una lingua compresa dal destinatario e/o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto.**
- **Modulo ufficiale (A) reperibile sul "portale europeo della giustizia elettronica" <https://e-justice.europa.eu> , (notificazione e comunicazione degli atti), compilato in italiano e tradotto nella lingua ufficiale dello Stato richiesto, ovvero in una lingua che lo Stato abbia dichiarato di poter accettare.**
- **E' opportuno stampare (senza compilare) il modulo K e il mod. L che va sempre allegato se manca la traduzione.**
- **Busta e cartolina rossa per l'estero compilate (il destinatario è l'Organo Ricevente).**

(Prima della compilazione del modulo è necessario reperire l'organo ricevente (sempre sul portale su indicato)

## **SPESE DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE**

Le spese derivanti dall'intervento di un ufficiale giudiziario o altro pubblico ufficiale competente, corrispondono a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato da ciascun Stato membro.

Dalle dichiarazioni comunicate dai singoli Stati alla Commissione Europea, ad oggi, si estraggono i seguenti importi fissi:

1. AUSTRIA .....//
2. **BELGIO..... 135 euro**
3. BULGARIA.....//
4. **CIPRO... 5 euro**
5. **FRANCIA..... 50 euro**
6. REP. CECA... ..//
7. **DANIMARCA... .. 32.36 DKK**
8. ESTONIA... ..//
9. FINLANDIA .....//
10. **GERMANIA..... 20.50 euro (variabile)**
11. GRECIA .....//
12. IRLANDA ...../
13. ITALIA.....//
14. LETTONIA .....//
15. LITUANIA.....//
16. **LUSSEMBURGO.... 138 euro**
17. MALTA... .. 50 euro
18. **PAESI BASSI ..... 65 euro**
19. POLONIA..... //
20. PORTOGALLO..... //
21. REGNO UNITO:
22. ROMANIA .....//
23. SLOVENIA.....//
24. **SLOVACCHIA ..... 6.64 euro**
25. SPAGNA..... al momento nessun importo.
26. SVEZIA .....//
27. UNGHERIA .....//

### **ATTENZIONE:**

***PER I PAESI CHE HANNO COMUNICATO UN IMPORTO FISSO E' CONSIGLIABILE CONTATTARE IL PUBBLICO UFFICIALE COMPETENTE, O ORGANO RICEVENTE, AL FINE DI RICEVERE INFORMAZIONI IN MERITO ALL'IMPORTO E ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO CHE PUO' ESSERE RICHIESTO IN MODO ANTICIPATO O POSTICIPATO.***

## **TRASMISSIONE PER VIA CONSOLARE O DIPLOMATICA (art. 16):**

Ciascun Stato membro ha la facoltà di utilizzare tale mezzo di trasmissione, **in circostanze eccezionali** come **calamità naturali o conflitti sociali** che rendono impossibile la trasmissione per le vie ordinarie previste dal regolamento.

## **TRASMISSIONE PER VIA CONSOLARE O DIPLOMATICA (art. 17)**

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro, salvo la dichiarazione di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, a norma dell'art. 23 del reg.

Tale forma di notificazione è sempre consentita verso tutti gli Stati membri nell'ipotesi che il **destinatario sia un cittadino italiano (artt. 37 e 77 D. Lvo n. 71 del 3 febbraio 2011)**. **In questo caso non occorre traduzione.**

## **PER LA RICHIESTA DI NOTIFICA A CITTADINO ITALIANO ALL'ESTERO PER VIA CONSOLARE/DIPLOMATICA OCCORRE:**

- **N. 1 ORIGINALE DELL'ATTO + 2 COPIE CONFORMI, SENZA TRADUZIONE.**
- **LETTERA ACCOMPAGNATORIA.**
- **BUSTA E CARTOLINA PER L'ESTERO COMPILATE.**

## **NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE PER POSTA (art. 18)**

Ciascun Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione o comunicazione di atti giudiziari **direttamente per posta** alle persone residenti in un altro Stato membro.

Tale mezzo è sempre consentito purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- **mediante racc. A.R.;**
- **qualora l'atto sia privo di traduzione nella lingua ufficiale dello Stato richiesto o di una lingua conosciuta dal destinatario, deve essere allegato il modulo L, come previsto dall'art. 12 del reg., allo scopo di informare il destinatario della sua facoltà di rifiutare la ricezione dell'atto.**

## **PER RICHIEDERE TALE FORMA DI NOTIFICA OCCORRE:**

- **UN ORIGINALE + UNA COPIA DELL'ATTO DA NOTIFICARE, CORREDATI DI TRADUZIONE OVE NECESSARIO O, NEL CASO DI MANCANZA DI ESSA, DEL MOD. L SU INDICATO.**
- **BUSTA E CARTOLINA PER L'ESTERO COMPILATE.**

Tra le varie forme di notificazione non esiste alcuna gerarchia o criterio di preferenza. Esse sono tutte egualmente valide e, qualora si siano adottate forme diverse (es. trasmissione mediante organo ricevente – art.8 o direttamente per posta -art.18) gli effetti si producono a partire dalla notifica che si è perfezionata per prima.

## **TRADUZIONE DELL'ATTO**

La **traduzione (non legalizzata)** dell'atto da notificarsi **non è obbligatoria**, quando il destinatario conosce la lingua dello Stato membro richiedente. Tale norma però non esclude **il diritto del destinatario di rifiutare la ricezione dell'atto** nei seguenti casi:

1. **la lingua non sia compresa dal destinatario;**
2. **che non sia una lingua ufficiale dello Stato membro, o nel caso di uno Stato con più lingue ufficiali, la lingua del luogo in cui deve avvenire la notifica.**

Nei casi suddetti **il destinatario deve essere avvisato del diritto di rifiutare l'atto, in forma orale o scritta, e, se la notifica non è effettuata a mani dello stesso, della possibilità di poterlo restituire entro 15 giorni.**

Sul punto giova osservare che la presunzione di conoscenza della lingua ufficiale dello **Stato richiesto appare assoluta e non superabile**, mentre la traduzione in una lingua presumibilmente compresa dal destinatario, ma diversa da quella dello Stato richiesto, rischia di aprire complesse questioni di prova che possono invalidare l'attività di notificazione.

In ogni caso, se l'atto viene notificato privo di traduzione, non si ha la nullità assoluta, ma il richiedente può sanare il vizio notificandola successivamente, nel più breve tempo possibile. In questo caso si produce una scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notifica che per il notificante resta la data della prima richiesta di notifica, mentre per il destinatario gli effetti dell'atto si producono solo dopo la notifica della traduzione.

Gli Stati aderenti al Regolamento Europeo hanno **esonero dall'obbligo della legalizzazione degli atti da notificare**; pertanto **le traduzioni possono essere prodotte in modo libero, senza alcuna asseverazione.**

## **NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DIRETTA (art. 20)**

Il richiedente può rivolgersi direttamente all'Autorità straniera per chiedere la notifica di un atto, senza passare attraverso l'Organo mittente (nel nostro caso l'UNEP), sempre che tale forma di notifica sia ammessa dalla legge di quello Stato membro. Occorre quindi verificare tale comunicazione sull'atlante giudiziario europeo.

### **DATA DELLA NOTIFICAZIONE**

**Per il destinatario**, fatto salvo il disposto dell'art. 12 (rifiuto del destinatario per mancanza di traduzione), **la data di notificazione**, effettuata a norma dell'art. 13, **è quella in cui l'atto è stato notificato secondo la legge dello Stato membro richiesto.**

**Per il notificante**, la data da prendere in considerazione **è quella fissata dalla legge dello Stato membro di origine del richiedente.**

**In Italia, per il richiedente, la notifica si perfeziona nel momento in cui avviene la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario** (sent. Corte Cost. n. 69 dd.1994). Tuttavia, occorre tener sempre presente che il consolidamento di tale effetto, provvisorio e anticipato, a vantaggio del notificante, dipende comunque dal perfezionamento della notifica, che resta ancorato alla data in cui l'atto è ricevuto dal destinatario.

**Il Regolamento non si applica quando l'indirizzo del destinatario è sconosciuto**, pertanto in tale caso **la notificazione si effettua a norma dell'art. 143 c.p.c.** che resta però subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili dal notificante secondo **"la normale diligenza"** presso l'AIRE gestita dai Comuni, ed eventualmente presso il Consolato di cui alla L.27.10.1988, n. 470, art. 6.



## **2) NOTIFICHE IN PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DELL'AJA 15/11/1965**

La convenzione dell'Aja 15/11/1965, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, ha sostituito, nei rapporti fra gli stati che l'hanno ratificata, gli artt. da 1 a 7 della conv. dell'Aja 1° marzo 1954 sulla procedura civile.

Ciascun Stato contraente designa una **Autorità centrale** a cui inoltrare le richieste di notificazione provenienti da un altro Stato contraente.

### **PER TALE RICHIESTA È NECESSARIO PRESENTARE:**

- **UN ORIGINALE DELL'ATTO + 2 COPIE CONFORMI CON TRADUZIONE NON LEGALIZZATA.**
- **MODULO IN DUPLICE COPIA (ALLEGATO ALLA CONVENZIONE) N. 1 FACCIA A E B, N.2 FACCIA A E B, COMPILATO NELLA LINGUA DELLO STATO RICHIESTO.**
- **BUSTA E CARTOLINA ROSSA PER L'ESTERO COMPILATE (DESTINATARIO È L'AUTORITÀ CENTRALE).**

*Una volta effettuata o tentata la notifica, le suddette autorità/rappresentanze restituiscono all'Autorità richiedente una delle copie ricevute con relata attestante l'avvenuta o la mancata consegna.*

### **NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE PER POSTA (art. 10)**

**L'art. 10 di tale convenzione prevede la notifica diretta al destinatario, a mezzo RACC. AR., purché lo Stato destinatario non si opponga a tale forma di notifica. (Si allega tabella con le dichiarazioni di ogni Stato relative agli articoli della convenzione - ALL. 2).**

### **PER LA RICHIESTA DI NOTIFICA PER POSTA È RICHIESTO:**

- **N. 1 ORIGINALE DELL'ATTO + UNA COPIA, CON TRADUZIONE NON LEGALIZZATA, SALVO CHE NON SI TRATTI DI CITTADINO ITALIANO.**
- **BUSTA E CARTOLINA ROSA PER L'ESTERO COMPILATE.**

La traduzione è sempre obbligatoria, salvo i casi in cui il destinatario della notifica **sia cittadino italiano** e la notifica sia richiesta al Consolato competente.

### **3) NOTIFICA A SOGGETTI STRANIERI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE) RESIDENTI O DOMICILIATI AL DI FUORI DELL'UE**

Prima di procedere alla notifica nei confronti di soggetti stranieri al di fuori dell'UE, sarà opportuno controllare se il paese destinatario ha aderito o meno a convenzioni multilaterali o bilaterali, consultando la tabella delle convenzioni tratta dalla **guida alla notificazione all'estero del Ministero degli Affari esteri**.

Nella **tabella A**, sono indicate le convenzioni bilaterali o multilaterali applicabili ai Paesi elencati, nonché le Autorità Centrali indicate per ciascun Paese.

**Si ricorda che, laddove uno Stato abbia aderito sia ad una Convenzione multilaterale che ad una Convenzione bilaterale, in assenza di contrastanti disposizioni pattizie, per un principio fondamentale di diritto internazionale, si applica la CONVENZIONE BILATERALE.**

### **4) NOTIFICHE IN PAESI CHE NON HANNO ADERITO AD ALCUNA CONVENZIONE**

In assenza di convenzioni la notifica avviene ai sensi **dell'art. 142 cpc**:

Soltanto nel caso in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, **l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario con racc. e consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la persona alla quale è diretta.**

In caso di notifica a destinatari che abbiano la sola **cittadinanza italiana** è ammessa la **procedura per via consolare ai sensi degli articoli 37 e 77 del D. Lvo n. 71 del 3 febbraio 2011 e non occorre la traduzione.**

### **5) NOTIFICHE SOGGETTE A DISCIPLINA SPECIALE**

#### **NOTIFICAZIONE PER VIA DIPLOMATICA**

Gli atti giudiziari diretti alle Rappresentanze diplomatico- consolari estere ed al personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo accreditati presso lo Stato Italiano, vanno indirizzati, per il tramite degli uffici giudiziari territorialmente competenti, al Ministero degli Affari esteri – Cerimoniale Diplomatico della Repubblica – Ufficio II.

La fase d'inoltro prevede, in ossequio all'art. 41 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961(ribadito dalla circolare 7-247/3478 dd. 17.09.1957 min. Grazia e Giustizia), **la consegna dell'atto, in duplice copia, al Pubblico Ministero per la trasmissione al Ministro degli Esteri.**

## **6) CASI PARTICOLARI**

### **CINA (Accordo bilaterale dd. 20.05.1991)**

Per le Regioni Amministrative Speciali cinesi di **HONG KONG e MACAO**, si deve fare riferimento alla **Convenzione dell'Aja 15.11.1965** e non all'**accordo bilaterale** applicabile sul resto del territorio cinese.

### **CUBA E PANAMA**

**Paesi non firmatari di convenzioni multilaterali** in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, **né di accordi bilaterali con l'Italia**. Gli ordinamenti giuridici cubani e panamensi non consentono alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini e configurano le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali.

L'atto da notificare (**in triplice copia con traduzione giurata in lingua spagnola**) va trasmesso dall'Ufficiale giudiziario italiano alle Ambasciate d'Italia a L'Avana o a Panama, accompagnato da una Nota predisposta dal Ministero della Giustizia. Le Autorità cubane e panamensi **impiegano mediamente 90 giorni per l'espletamento della procedura.**

### **EMIRATI ARABI**

Negli Emirati arabi il servizio postale pubblico non effettua consegne a domicilio o residenza dell'interessato, ma solo alla casella postale. Pertanto, nella richiesta di notifica, oltre all'indirizzo di destinazione, deve essere riportata la casella postale corrispondente.

### **FILIPPINE**

Le richieste di notifica vengono effettuate, per il tramite del competente Ministero degli affari Esteri, con l'inoltro degli atti in duplice copia e corredati di traduzione in inglese.

Il Ministero della Giustizia, con nota dd. 28.02.2019, ha rappresentato l'opportunità di fissare l'udienza a distanza di almeno 3 o 4 mesi dalla richiesta di notifica, in quanto le autorità Filippine hanno comunicato che non daranno corso alle richieste di notifica di atti per i quali la data di udienza in Italia non sia almeno successiva di due o tre mesi.

## **REGNO UNITO (INGHILTERRA , GALLES, IRLANDA DEL NORD, SCOZIA E GIBILTERRA)**

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, a partire dal 01.01.2021 la notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale non potrà più essere effettuata ai sensi del Reg. CE 1393/2007.

Resta la possibilità di fare riferimento:

- 1) alla **convenzione dell'Aja del 15 novembre del 1965** relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale;
- 2) alla **convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932)**;
- 3) esclusivamente per i cittadini Italiani residenti nel Regno Unito si potrà continuare ad utilizzare la procedura indicata per la notificazione tramite i **canali consolari ai sensi degli art. 30 e 75 DPR 200/67.**

**Per l'Inghilterra e il Galles** l'Autorità Britannica "**ROYAL COURTS OF JUSTICE GROUP – LONDON**" in data 27.11.2020 ha comunicato che **dopo il 31 dicembre 2020 le richieste di notificazione devono essere trasmesse ai sensi della Conv. Dell'Aja 15/11/65**, utilizzando i moduli previsti in duplice copia.

Restano in vigore, salvo diverse comunicazioni, anche le convenzioni su indicate.

## **STATI UNITI D'AMERICA (convenzione DELL'AJA 15/11/65)**

**La notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale può essere effettuata:**

- **mediante inoltro di n. 2 copie, con traduzione in lingua inglese, alla società privata**, designata dal il Ministero della Giustizia, (U.S. Department of Justice), per la notifica degli atti in materia civile e commerciale:

**Process Forwarding International di Seattle, al cui indirizzo (633 Yesler Way – Seattle – WA 98104 – USA).**

**Per tale forma di notifica occorre presentare allo sportello UNEP:**

- **Originale + 2 copie dell'atto con traduzione non legalizzata e relazione di notifica;**
- **Modulo 1 (faccia A e B) e 2 (faccia A e B) compilato in lingua inglese.**
- **Ricevuta dell'avvenuto pagamento** tramite carta di credito, bonifico bancario o vaglia internazionale dell'importo fisso di **95 dollari**, direttamente **alla Process Forwarding International** per ogni atto da notificare.
- **Busta e cartolina per l'estero compilate.**
- **Mediante spedizione diretta di n. 1 copia al destinatario, ai sensi dell'art. 10 della stessa conv.**

Come avviene per le notifiche eseguite per posta in Italia, in tale ipotesi, va presentato allo sportello **originale + 1 copia dell'atto da notificare**, (con traduzione se cittadino statunitense), **relazione di notifica** come per l'Italia, con l'aggiunta **"ai sensi della Conv. dell'Aja 15.11.65 art. 10"**.

**SECONDO LA LEGGE CONSOLARE (solo se cittadino italiano):**

- mediante **inoltro di n. 2 copie in italiano**, con lettera accompagnatoria, al competente **Consolato/Ambasciata d'Italia** per territorio, che ne cura la notifica.

Occorre quindi presentare allo sportello **originale dell'atto + 2 copie conformi, relazione di notifica, lettera accompagnatoria, busta e cartolina per l'estero compilate.**

**TAIWAN**

Poiché, come noto, l'Italia e Taiwan non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese, all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center – Kelung Road, 333 – Suite 1808 Floor 18 – 110 – Taipei, Taiwan R.O.C.). L'Ufficio ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

### **VIETNAM (conv. Aja 15.11.65)**

Le notifiche destinate a cittadini vietnamiti o non italiani, richieste tramite le Autorità locali sono soggette ad una tassa locale di circa 40 euro. Si suggerisce, pertanto, di avvalersi dell'invio diretto tramite plico postale racc.(art. 10). In caso contrario è opportuno contattare previamente l'Ambasciata d'Italia ad Hanoi per concordare le modalità di versamento della citata tassa.

### **Numero di copie**

**Di norma sono richieste due copie degli atti. Ne richiedono tre le Autorità giudiziarie di Cuba, Panama, Colombia, Uruguay.**

Aggiornato al 10/10/2022

Maria Addolorata PONZINI  
Funzionario UNEP  
Corte d'Appello di Trieste

